



Facoltà di Farmacia e Medicina
Dip.to di Scienze e Biotecnologie Medico - Chirurgiche

BANDO PER LE DOMANDE DI COLLABORAZIONE STUDENTI
ANNO ACCADEMICO 2013/2014

VISTO

L'art. 13 della Legge 2.12.1991 n. 390, che prevede la possibilità per l'Università di disciplinare con propri regolamenti, forme di collaborazione degli studenti in attività connesse ai servizi resi, con esclusione di quelli inerenti alle attività di docenza allo svolgimento degli esami, all'assunzione di responsabilità amministrative;

VISTO

Il Regolamento per le attività di collaborazione approvato dal Consiglio di Amministrazione in data 14.10.2008, emanato con D.R. n.1076 del 31.10.2008 e ratificato dal Senato Accademico il 18.11.2008;

VISTO

Il D.R. n. 3370 del 3 Ottobre 2013 con il quale sono state assegnate n. 194 borse di collaborazione per il supporto alle strutture della Presidenza e dei Dipartimenti;

VISTA

La delibera di Giunta di Facoltà del 21 Ottobre 2013 con la quale sono state attribuite al Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico - Chirurgiche n. 10 borse di collaborazione studenti per l'AA 2013/2014;

DECRETA

ART. 1 – E' indetto per l'anno accademico 2013/2014 un concorso per l'attribuzione di n. 10 borse per collaborazione studenti da destinare al funzionamento delle seguenti strutture:

- laboratori didattici – sede Corso della Repubblica, 79 Latina (4 borse);
- sala lettura / biblioteca digitale – sede Corso della Repubblica, 79 Latina (4 borse);
- centro di accoglienza, informazione e supporto per gli studenti – Ospedale “Fiorini” di Terracina (1 borsa);
- centro accoglienza, informazioni e supporto per gli studenti – ex – Convento dei Cappuccini, Salita dei Cappuccini, snc – Gaeta (1 borsa).

ART. 2 - Ciascuna collaborazione comporterà un'attività di 150 ore complessive da ripartirsi secondo le esigenze interne della struttura stessa, in moduli di norma non superiori a 3 ore al giorno e da completarsi entro il 31 Dicembre 2014.

I servizi richiesti ai borsisti nell'ambito del funzionamento delle strutture sono i seguenti:

- Laboratori didattici: assistenza agli studenti dei corsi di laurea nello svolgimento delle esercitazioni pratiche; supporto alla preparazione ed al riordino del materiale e della strumentazione necessari per lo svolgimento delle esercitazioni; collaborazione alle attività di prestito, custodia, controllo, riordino e catalogazione dei sussidi didattici durante lo svolgimento di attività di autoapprendimento.
- Sala lettura / biblioteca digitale: assistenza agli studenti nella ricerca bibliografica mediante l'utilizzo di strumenti informatici; assistenza agli studenti per la consultazione dei cataloghi elettronici; assistenza agli studenti nella prenotazione degli esami.
- Centro di accoglienza, informazione e supporto per gli studenti: informazioni didattiche sugli insegnamenti della struttura, assistenza agli studenti nella prenotazione degli esami, collaborazione alla gestione dei servizi destinati agli studenti.

ART. 3 – Il compenso per l'attività di collaborazione è fissato in Euro 1.095,00 esente dall'imposta sul reddito delle persone fisiche.

ART. 4 – Sono requisiti di ammissione per gli studenti:

Studenti iscritti ai corsi di laurea triennale (ex D. M. 509/99) ed ai corsi di laurea (ex D. M.270/04).

a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;

b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi precedenti dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale, quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato solo nel caso in cui abbia prodotto il riconoscimento di crediti.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e verrà ridotta la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica (ex D. M. 509/99).

a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal primo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;

b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi precedenti dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale, quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato solo nel caso in cui abbia prodotto il riconoscimento di crediti.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)

a) regolare immatricolazione all'anno accademico di riferimento;

b) merito, inteso come media ponderata dei voti negli esami valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicato nell'ordinamento dei singoli corsi. Nel formulare le graduatorie verrà valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) / laurea (ex D. M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

In caso di studenti che si siano immatricolati a corsi precedenti dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale, quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato solo nel caso in cui abbia prodotto il riconoscimento di crediti.

Studenti iscritti ai corsi di laurea magistrale (ex D. M. 270/04)

a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;

b) aver ottenuto almeno i 2/5 del numero dei crediti, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea magistrale che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi precedenti dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale, quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato solo nel caso in cui abbia prodotto il riconoscimento di crediti.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Studenti iscritti ai corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico (ex D. M. 509/99 e 270/04)

a) regolare iscrizione all'anno accademico di riferimento dal secondo anno al secondo anno fuori corso del proprio corso di studi;

b) aver ottenuto almeno i 2/5 dei crediti, arrotondato per difetto, riferiti al curriculum degli studi dell'anno accademico precedente.

Per quanto riguarda l'esatta definizione del periodo di iscrizione si fa presente che esso non deve superare complessivamente di due anni la durata legale del corso di studi, tenendo conto, per i corsi di laurea specialistica o magistrale a ciclo unico che hanno i blocchi didattici, anche dei periodi di ripetente o di fuori corso intermedi.

In caso di studenti che si siano iscritti a corsi precedenti dello stesso livello prima di quello attualmente frequentato, vale, quale regola generale, che il percorso formativo precedente venga considerato solo nel caso in cui abbia prodotto il riconoscimento di crediti.

Per gli studenti il cui periodo di iscrizione ecceda la durata legale del proprio corso di studi, per effetto di quanto precisato ai commi precedenti, nel formulare le graduatorie, verrà preso in considerazione il numero complessivo dei crediti ottenuti durante l'arco dell'intera carriera universitaria e riducendo la media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

A tutti è richiesto il superamento di almeno due esami da individuarsi all'interno del seguente elenco (o equivalenti in altri corsi di laurea, di eguale settore scientifico disciplinare):

- anatomia istologia e fisiologia; anatomia umana;
- basi morfologiche e funzionali del corpo umano; basi anatomo-fisiologiche del corpo umano;
- biologia e biochimica; biologia e genetica;
- basi fisiche e chimiche; basi molecolari della vita; basi molecolari e cellulari della vita;
- patologia generale; patologia generale e microbiologia; patologia e fisiopatologia generale;
- medicina interna e chirurgia generale I;
- diritto sanitario e responsabilità professionale;
- strategie di programmazione ed economia sanitaria.

Art. 5 – Valgono le seguenti situazioni di incompatibilità:

a) studenti che abbiano già conseguito la laurea specialistica, magistrale o di Vecchio Ordinamento;

b) studenti che si iscrivano ad un corso di studio che rilascia un titolo di valore identico a quello già posseduto;

c) studenti che si siano iscritti oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" per l'a.a. vigente per il pagamento della prima rata d'iscrizione agli anni successivi al primo e/o che abbiano pagato la I e/o II rata dell'anno accademico antecedente in ritardo con il pagamento di mora e/o sovrattassa;

d) studenti che provengano da altra Università qualora presentino domanda di trasferimento ed effettuino il pagamento della I rata delle tasse universitarie oltre il termine previsto nel "Manifesto degli Studi" vigente;

e) studenti che si trasferiscano ad altra Università, Istituto Universitario ovvero altra Istituzione equiparata all'Università o si laureino senza effettuare il pagamento della prima e seconda rata delle tasse universitarie per il corrente anno accademico, ovvero rinuncino agli studi o, comunque, li interrompano;

f) studenti che negli anni accademici precedenti abbiano presentato una dichiarazione falsa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, e che, pertanto, siano stati esclusi dalla concessione di benefici per tutto il corso di studi;

g) studenti che abbiano già presentato più di due domande di partecipazione a concorsi per l'attribuzione di borse di collaborazione per il corrente anno accademico;

h) studenti che risultino già vincitori di borsa di collaborazione per il corrente anno accademico e che abbiano già iniziato la relativa attività.

ART. 6 – La **domanda di ammissione** al concorso, indirizzata al **Direttore del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico - Chirurgiche**, dovrà obbligatoriamente essere compilata e trasmessa, per via telematica, utilizzando il form disponibile al seguente sito web <http://borsecoll.uniroma1.it>

I candidati dovranno obbligatoriamente presentarsi, a pena di esclusione dal concorso, per la validazione e sottoscrizione della domande, alle persone del dr. Pietro Angelo Mastrobuono Battisti e della Sig.ra Maria Pulcrano già muniti di copia fotostatica di valido documento di riconoscimento e copia fotostatica codice fiscale, presso la Segreteria Didattica ubicata in Corso della Repubblica, 79 Latina –piano terra- **dal 21 Novembre 2013 al 20 Dicembre 2013** esclusivamente nei seguenti giorni ed orari:

lunedì, mercoledì, venerdì dalle ore 09.30 alle ore 12.00

martedì e giovedì dalle ore 14.30 alle ore 15.30

ART. 7 - La domanda del candidato dovrà contenere le seguenti dichiarazioni sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000:

il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, il numero di matricola e l'eventuale indirizzo email;

residenza od il domicilio cui inviare eventuali comunicazioni;

il codice fiscale;

eventuale iscrizione in regime di tempo parziale (part-time) con l'indicazione dei crediti annui concordati con l'Università;

gli esami superati con la relativa votazione in 30esimi, i crediti ottenuti e tutti gli altri crediti acquisiti fino al momento della presentazione della domanda;

di essere in regola con i versamenti effettuati per tasse, contributi, arretrati o eventuali more per l'a.a. antecedente a quello vigente e di impegnarsi a versare la seconda rata delle tasse dovute entro la scadenza prevista dal "Manifesto degli Studi" per l'a.a. vigente;

l'indicatore della situazione economica equivalente per l'a.a. vigente;

il non avere presentato più di due domande di partecipazione a diverso concorso per l'attribuzione di borse di collaborazione per l'a.a. vigente; il non essere risultato vincitore di borsa di collaborazione per l'a.a. vigente ed aver già iniziato la relativa attività.

ART. 8 - Il conferimento delle borse di collaborazione di cui all'art.1 del presente bando di concorso avverrà sulla base di una graduatoria di merito formulata da una Commissione Giudicatrice nominata dal Direttore di Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico - Chirurgiche e composta da cinque membri di cui due rappresentanti degli studenti eletti negli Organi Collegiali dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza".

ART. 9 - La Commissione, di cui all'art. 8 del presente bando di concorso, nel formulare la graduatoria di merito prenderà in considerazione, esclusivamente, le domande presentate dagli studenti che abbiano documentato le capacità di cui all'art. 4, tenendo conto delle incompatibilità indicate nell'art. 5, del presente bando di concorso.

I vincitori, quindi, saranno individuati prendendo in esame il merito posseduto ed, a parità di merito, l'indicatore della situazione economica equivalente (I.S.E.E.) più basso, a parità di I.S.E.E. saranno preferiti i candidati più giovani d'età anagrafica.

Il merito è calcolato sommando:

• la media ponderale dei voti di tutti gli esami di profitto sostenuti nell'intera carriera universitaria che siano regolarmente verbalizzati con voto e CFU. Sono escluse dal calcolo le altre attività previste dal corso di studi (idoneità, prove in itinere, dissertazioni/elaborati finali, tirocini) di cui dovranno essere inseriti i soli CFU maturati senza riportare l'eventuale votazione.

La media pesata è quindi ottenuta applicando la seguente formula:

$$V_{medio} = \frac{\sum_{i=1}^N C_i \cdot V_i}{\sum_{i=1}^N C_i}$$

Dove: N è il numero degli esami sostenuti, V_i è il voto conseguito nell'i-esimo esame, C_i sono i crediti assegnati all'i-esimo esame. Per esempio, se uno studente ha sostenuto due esami, uno da 5 crediti e uno da 3 crediti, conseguendo rispettivamente i voti 28 e 20 la media pesata è calcolata pari a:

$$V_{medio} = \frac{5 \cdot 28 + 3 \cdot 20}{5 + 3} = 25$$

• Il rapporto tra i crediti ottenuti e tutti i crediti previsti nel piano di studi (regolarmente certificati) fino all'anno di corso precedente a quello cui si riferisce la borsa;

• Il voto più elevato ottenuto negli esami di una delle discipline indicate per l'ammissione al concorso.

Nel caso di studenti immatricolati ai corsi di laurea magistrale (ex D.M. 270/2004), per il merito verrà presa in considerazione la media ponderata dei voti negli esami che sono stati valutati per l'ammissione al corso di laurea magistrale, così come indicati nell'ordinamento dei singoli corsi.

Nel formulare le graduatorie dovrà anche essere valutato il tempo impiegato per il conseguimento della laurea di primo livello (ex D. M. 509/99) / laurea (ex D. M. 270/2004), rispetto alla durata legale del predetto corso di studi, riducendo la suddetta media ponderata dei voti degli esami di 1/30 per ogni anno fuori corso e ripetente (anche se intermedio).

Gli studenti iscritti a regime di tempo parziale rientrano nella graduatoria di merito solo qualora non siano stati ricoperti tutti i posti messi a concorso, privilegiando coloro che hanno concordato un percorso formativo con un maggior numero di crediti.

ART. 10 - Le graduatorie verranno rese pubbliche mediante affissione all'albo del Dipartimento di Scienze e Biotecnologie Medico - Chirurgiche, mediante pubblicazione sul sito WEB del Dipartimento (<http://w3.uniroma1.it/dsbmc/index.html>) e mediante pubblicazione sul sito web di Ateneo nell'apposita sezione (<http://www.uniroma1.it/didattica/borse-di-studio/borse-di-collaborazione/bandi-scaduti>) e

saranno considerate definitive qualora, dalla data di pubblicazione, decorsi giorni sette naturali e consecutivi, non vengano presentate istanze di revisione delle graduatorie stesse.

ART. 11 - i vincitori stipuleranno contratto per l'affidamento delle attività di cui al presente bando, presso presso la Segreteria Amministrativa del Dipartimento, sita in Corso della Repubblica, 79, Latina (piano secondo).
nei seguenti giorni e orari indicati in avviso successivo ai lavori della Commissione Giudicatrice.

ART. 12 - Il compenso, quale determinato nell'art. 3 del presente bando di concorso, verrà corrisposto al borsista in due rate (la prima tranche effettuata le prime 75 ore; la seconda tranche terminate le seconde 75 ore) a seguito di una valutazione dell'operato dello studente chiamato a fornire la propria collaborazione, in termini di efficacia, serietà e disciplina (ai sensi art. 13 Legge n. 390/91 e codice di comportamento previsto nel Regolamento per l'attività di collaborazione studenti) da parte del Referente della struttura cui lo studente è assegnato.

ART. 13 - lo studente può produrre istanza per una e una sola Struttura di cui all'art. 1 del presente bando.

Latina, 20 Novembre 2013

Il Direttore del Dipartimento
(Prof.ssa Marella Maroder)

